

COMUNE di ARGENTA

(Ferrara)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI  
DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE  
SATELLITARI**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 02.02.1998 integrata con deliberazione consiliare n. 35 del 05.05.1998.

Controllato dal Co.Re.Co di Bologna in seduta 13.05.1998 al n. 4146

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14.05.1998 e per giorni 15 consecutivi.

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI.....	1
Art. 1 Ambito di applicazione .....	1
Art. 2 Autorizzazione comunale .....	2
Art. 3 Requisiti formali.....	2
Art. 4 Entrata in vigore.....	2

**Art. 1 Ambito di applicazione**

1 E' oggetto del presente regolamento, l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari qualora ricadenti nelle seguenti zone:

- zona "A" del P.R.G. vigente
  - zona di tutela ex L. n.1497/39
  - zona E3 del P.R.G. "Zone di tutela dei fiumi bacini e corsi d'acqua"
  - zona E4 del P.R.G. "Zone d'interesse paesaggistico ambientale".

2.E' altresì oggetto del presente regolamento l'installazione degli apparati di cui al comma precedente su:

- edifici vincolati ai sensi della L. n. 1089/39, prescindendo dalla zona del P.R.G.;
- immobili composti da più unità immobiliari di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione generale, prescindendo dalla zona del P.R.G.

## **Art. 2 Autorizzazione comunale**

1. L'installazione degli apparati di cui all'art.1 è sottoposta ad autorizzazione comunale, previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia o della Commissione Consultiva Agricola, rispettivamente per l'installazione in centro edificato o in zona agricola.

2. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

di dichiarazione di nulla osta da parte del proprietario dell'edificio, qualora non coincidente col richiedente;  
di dichiarazione del richiedente attestante l'idoneità statica dell'apparato;  
documentazione fotografica di tutti i punti dell'immobile visibili da spazi pubblici;  
documentazione fotografica del punto d'installazione dell'apparato, con indicazione dello stesso;  
estratto del P.R.G. con indicazione del punto di installazione dell'apparato.

## **Art. 3 Requisiti formali**

1. L'apparato di cui all'art. 1 deve essere montato in modo da non risultare visibile da spazi pubblici, come anche da tutti i punti di osservazione del paesaggio, sia urbano che naturale, ritenuti pregevoli ad insindacabile giudizio della C.E. o C.C.A..

2. La verifica della rispondenza alle prescrizioni di cui al comma precedente sarà effettuata dalla commissione competente in fase di esame delle singole istanze, mediante valutazione della documentazione presentata, integrata eventualmente da visita di sopralluogo.

3. La valutazione della commissione di cui al comma precedente, sarà formulata seguendo i seguenti indirizzi:

- a) in centro urbano l'apparato dovrà essere preferibilmente montato sul tetto, in un punto non visibile dalla pubblica via o da altro spazio pubblico;
- b) è escluso il montaggio su balconi, logge o a parete, qualora questi siano prospicienti spazi pubblici;
- c) in zona tutelata ex L. n.1497/39, zona E3, zona E4 del P.R.G., si avrà cura di montare detti apparati in modo che risultino di minor impatto visivo per quanto possibile;
- d) sugli edifici tutelati ai sensi della L. n.1089/39 sarà ammessa, previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza competente, da allegarsi alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 2;
- e) l'installazione degli apparati in oggetto è sempre ammessa anche in contrasto con i criteri precedentemente espressi, qualora essi siano, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia, in affinità stilistica con l'edificio principale ovvero correttamente inseriti compositivamente nel disegno delle facciate;
- f) a partire dal 1° gennaio 1988 gli immobili composti da più unità immobiliari, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare e utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive.

## **Art. 4 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 dello Statuto.